



**CONFINDUSTRIA LA SPEZIA
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

REGOLAMENTO
EX ART. 26.7 DELLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA LA SPEZIA
(Approvato dalla Giunta di Confindustria la Spezia in data 13 ottobre 2005)

TITOLO I – Costituzione e Scopi

Art. 1 - Costituzione

1.1 Nell'ambito di Confindustria La Spezia, e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori come previsto dall'art. 26) dello Statuto dell'Associazione.

1.2 Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Art. 2 - Scopi

2.1 Il Gruppo Giovani Imprenditori nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria La Spezia, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico - sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche sociali, tecniche ed aziendali per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Art. 3 - Attività

3.1 Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e formazione professionale e culturale dell'associato,
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria La Spezia;
- ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari,
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo delle scuole e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali;
- promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi descritti nel presente Statuto.

Art. 4 - Codice Etico

4.1 Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli artt. 2) e 3) del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

4.2 In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Confindustria La Spezia.

TITOLO II – Componenti del Gruppo Giovani Imprenditori

Art. 5 - Requisiti per l'appartenenza

5.1 L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

5.2 Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte a Confindustria La Spezia, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni. Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- dirigenti che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte all'Associazione Industriali ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte dall'interessato.

5.3 Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far aderire dei Giovani Imprenditori, non iscritti a Confindustria La Spezia, a patto che s'impegnino a regolarizzare la posizione entro sei mesi. **5.4** Fino a che non sarà perfettamente inquadrato, il Giovane Imprenditore iscritto, non potrà candidarsi a nessuna carica, né avrà diritto ad alcun voto in Assemblea.

Art. 6 - Modalità di ammissione

6.1 Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

6.2 Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Provvisori di Confindustria La Spezia.

6.3 Le domande di ammissione vanno rivolte al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Regolamento e dello Statuto di Confindustria La Spezia.

6.4 Il rapporto associativo decorre dalla data di accettazione della domanda di adesione.

6.5 Il pagamento dell'eventuale contributo associativo decorre, in quota parte, a far data dal primo o secondo semestre dell'anno, in base alla data di accettazione della domanda di adesione.

Art. 7 - Quota associativa

7.1 E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio del Gruppo Giovani Imprenditori.

7.2 L'eventuale quota annuale dovrà essere versata secondo le modalità che saranno stabilite, così come gli importi, dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Cessazione dell'appartenenza

8.1 L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative ;
- per espulsione deliberata dai Probiviri di Confindustria La Spezia su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

TITOLO III - Organi

Art. 9 - Elencazione

9.1 Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti.

9.2 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare al Gruppo Giovani Imprenditori altri membri che non soddisfino i requisiti previsti, i quali però non avranno diritto di elettorato attivo e passivo.

Le modalità di invito e l'eventuale pagamento della quota associativa saranno definiti dal Consiglio Direttivo.

Sezione I – Assemblea

Art. 10 - Convocazioni e validità

10.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto, specificando l'ordine del giorno.

10.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

10.3 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente secondo le modalità di cui sopra, entro 30 giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

10.4 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti aventi diritto di voto in regola con il pagamento della quota associativa, che abbiano maturato almeno sei mesi di iscrizione al Gruppo.

10.5 Ai fini della validità dell'Assemblea, non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Art. 11 - Attribuzioni

11.1 L'Assemblea del gruppo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere, a scrutinio segreto, ogni due anni il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- b) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del gruppo;
- c) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo Gruppo su proposta del Presidente uscente;
- d) approvare il bilancio o il rendiconto economico delle attività del Gruppo;
- e) integrare, in caso di necessità, i membri del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote sociali e la scadenza per il relativo versamento;
- g) approvare il Regolamento e le relative modifiche;
- h) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento, agli organi direttivi dell'Associazione Industriali.
- i) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal 1° comma dell'art.10).

Art. 12 - Modalità di votazione

12.1 Ogni Socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

12.2 I Soci iscritti da meno di sei mesi non hanno diritto di voto.

12.3 Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione, tranne nei casi di delibere aventi ad oggetto persone fisiche, nelle quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

12.4 Fatti salvi i casi di cui a punti g) ed h) dell'articolo 11, in cui è richiesta la maggioranza dei due terzi, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto senza tener conto degli astenuti.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Art. 13 - Composizione

13.1 Il Consiglio Direttivo è composta dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e da sei membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

13.2 I Consiglieri durano in carica un biennio e sono rieleggibili al massimo per altri due mandati consecutivi.

13.3 Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato, con diritto di voto.

13.4 Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di "invitati" ma senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 - Modalità di candidatura a Consigliere

14.1 Le candidature a membro del Consiglio Direttivo devono pervenire per iscritto – anche via fax o posta elettronica con avviso di ricevuta – almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche, alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19).

14.2 Sono eleggibili alla carica di Consigliere, tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno sei mesi di anzianità alla data dell'Assemblea che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

14.3 Nel caso in cui nel termine previsto, le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in assemblea a integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Art. 15 - Norme per l'elezione del Consiglio

15.1 La Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori provvede a distribuire all'Assemblea la scheda contenente i nomi dei candidati insieme alla scheda per la votazione.

15.2 Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista, saranno considerate nulle.

15.3 I candidati che in relazione ai posti disponibili ricevono il numero maggiore di voti, sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto dei candidati effettuato mediante votazione dei presenti in assemblea; in caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato con maggior anzianità di iscrizione al gruppo.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

16.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto – anche via fax o posta elettronica accettata – recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi di particolare e motivata urgenza nei quali il termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

16.2 Il Consiglio Direttivo è convocato anche in concomitanza dell'Assemblea annuale.

16.3 Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato da almeno un quarto dei suoi membri che ne facciano richiesta al Presidente con ordine del giorno motivato.

In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

16.4 Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tener conto degli astenuti.

16.5 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.6 Il voto non è delegabile.

Art. 17 - Attribuzioni

17.1 Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo Giovani Imprenditori;
- b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi statuari
- c) svolgere ogni opportuna azione per il conseguimento delle direttive tracciate dall'Assemblea del Gruppo;
- d) nominare e revocare i Vice Presidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- e) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria La Spezia, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori di Confindustria, nonché in organismi esterni;
- f) istituire, ove ritenuto utile, commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- g) nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio, dei Consiglieri incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definite di volta in volta dal Consiglio stesso;
- h) deliberare in merito alle domande di ammissione al gruppo ed alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5);
- i) deliberare in merito alle dimissioni di consiglieri o di rappresentanti del Gruppo;
- j) deferire un socio al Collegio dei Probiviri di Confindustria La Spezia;
- k) nominare la commissione elettorale e verifica poteri di cui all'art. 19);
- l) designare al suo interno un delegato che collabori con il Presidente nella gestione del bilancio del Gruppo.

Art. 18 - Dimissioni e decadenza

18.1 Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera e) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

18.2 I membri del Consiglio Direttivo che risultassero assenti a tre riunioni consecutive o anche alla metà delle riunioni indette in un anno, decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

18.3 In tali casi e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio, subentra di diritto il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due mediante ballottaggio; in caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

18.4 In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 19 - Commissione Elettorale e Verifica poteri

19.1 E' istituita la Commissione Elettorale e Verifica Poteri.

19.2 Essa è composta da tre Soci membri, che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, designati dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea.

19.3 I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione

19.4 La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature per la carica di Presidente e del Consiglio Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

19.5 Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Provvisori di Confindustria La Spezia.

Sezione III – Presidenza

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

20.1 Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo Giovani Imprenditori avente almeno un anno di anzianità di iscrizione al Gruppo alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia una effettiva responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento

20.2 Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

20.3 Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

20.4 Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

20.5 Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

20.6 Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

20.7 In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

Art. 21 - Presidente

21.1 Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- sovrintende all'andamento del Gruppo;
- rappresenta il Gruppo Giovani Imprenditori e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza di cui è membro di diritto;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi di Confindustria La Spezia, di cui è Vice Presidente di diritto.
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni a Confindustria La Spezia ed esprime le opinioni dei Giovani Imprenditori su temi politici, economici e sociali, sia direttamente in occasioni pubbliche che attraverso gli organi di comunicazione;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati, Tesoriere e rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;
- propone al Consiglio Direttivo le eventuali nomine dei Consiglieri Incaricati e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione;
- ha facoltà di invitare al Consiglio Direttivo qualora non risultassero eletti, gli appartenenti al Gruppo che siano membri degli organismi ufficiali regionali o nazionali dei Giovani Imprenditori;
- ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni e alle manifestazioni del Gruppo anche persone non appartenenti al mondo confindustriale, come indicato all'art. 13), 5° comma.

Art. 22 - Vice Presidenti

22.1 I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

22.2 Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

22.3 I Vicepresidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

Sezione IV – Disposizioni generali sulle cariche

Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

23.1 Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

23.2 La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

23.3 Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

23.4 Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

23.5 Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

23.6 Gli iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO IV - Gestione

Art. 24 - Segreteria

24.1 Alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori provvede Confindustria La Spezia con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo.

24.2 Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza dal Consiglio Direttivo successivo.

24.3 Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 - Tesoreria/Bilancio

25.1 Alla Tesoreria ed alla redazione del bilancio provvede Confindustria La Spezia di concerto con il Presidente del Gruppo e, se del caso, con l'ausilio di un delegato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Disposizioni diverse e transitorie

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo Giovani Imprenditori

26.1 L'eventuale scioglimento del Gruppo Giovani Imprenditori deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 11), lett. h), e dall'ultimo comma dell'art. 12).

Art. 27 - Modifiche del Regolamento

27.1 Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell'art. 12), previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta di Confindustria La Spezia.

Art. 28 - Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

28.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Confindustria La Spezia e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

28.2 Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

Art. 29 - Disposizione transitoria

29.1 Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente di Confindustria La Spezia.

29.2 Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.